Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 208

UFFICIALE GAZZETTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 settembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - l'ibreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicáta il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico **e ausiliario.** (25A04910).....

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 6 agosto 2025.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 - Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità dal 2019 al 2023. (25A04876).....

DECRETO 6 agosto 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 19 aprile

8 Pag

DECRETO 6 agosto 2025.


Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 16 e il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 8 agosto 2025.

Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici». (25A04872)

11 Pag.







Ministero	dell'economia
e dell	e finanze

D	E	CR	ET	0.2	2	maggio	2025.
$\overline{}$	_	~1		~ -	_	11145510	_0_0.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PN-**SCIA).** (Decreto n. 2/2025). (25A\(\tilde{0}4873\))......

Pag. 22

DECRETO 22 maggio 2025.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Siciliana. (Decreto n. 3/2025). (25A04874)

24 Pag.

DECRETO 22 maggio 2025.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della **Regione Calabria.** (Decreto n. 4/2025). (25A04875) *Pag.*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

ORDINANZA 1° settembre 2025.

Giubileo 2025 - Intervento 128 «Parcheggio interrato Largo Americo Capponi». Approvazione del progetto e dello schema di convenzione per la realizzazione dell'intervento. (Ordinanza n. 48). (25A04867).....

Pag. 27

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2025.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (Ordinanza n. 1158). (25A04897).....

Pag. 32

ORDINANZA 29 agosto 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 1159). (25A04898).....

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 settembre 2025.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026. (Determina n. 536/2025). (25A04911)

Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Elpen». (25A04871).....

Pag. 41

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 10 agosto 2025, recante: «Aggiornamento delle regole operative di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024». (25A04899).....

Pag. 42

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 4 agosto 2025, recante: «Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024». (25A04900)

Pag. 42

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2025 (25A04924)..... Pag. 42

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2025 (25A04925)...... Pag. 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2025 (25A04926)...... Pag. 43

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2025 (25A04927)..... 44 Pag.

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2025 (25A04928)...... Pag. 44

Ministero della difesa

Espunzione di dieci alloggi in San Vito al Taglia-Pag. 33 | mento (25A04870)..... Pag. 45

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 1° settembre 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile - Elenco delle domande ammesse alle agevolazioni. (25A04869)......

Regione Marche


Avviso relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata «Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri», nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino. (25A04868).....

Pag. 45









DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. - Amministrativo, tecnico e ausiliario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al reclutamento del personale scolastico;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'art. 10 che proroga i termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e merito;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567 e 828 dell'art. 1, relativamente alle variazioni dell'organico dell'autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute» e, in particolare, l'art. 2, comma 1-ter, relativamente alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026;

Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera può chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante «Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti scolastici, ai commi dall'11-quinquies all'11-novies disciplina una procedura di reclutamento riservata e al comma 11-undecies adotta misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, re-

cante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 19-quater in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024;

Visto l'art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il comma 114 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, relativamente al concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17, comma 2, lettere *a*) e *b*), in materia di reclutamento del personale docente;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in materia di reclutamento del personale docente;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e all'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il comma 18-bis, relativamente all'utilizzo di graduatorie concorsuali;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da CO-VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo dall'art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025; relativamente alle modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari;

Visto l'art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c) del decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all'integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;

Visto il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visto l'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n. 132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire una procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti vacanti di insegnanti di religione cattolica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 406 unità di insegnanti di religione cattolica;

Visto il comma 8-bis dell'art. 4 del citato il decretolegge n. 25 del 2025 che, nell'aggiungere il comma 2-bis all'art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo cui per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati dall'art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge n. 132 del 2023, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto l'art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2025, pari a n. 371 unità, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in ruolo;

Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a n. 326;

Preso atto che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n. 103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in ruolo sono presenti n. 13 unità dei soggetti inclusi nella graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. - decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2025/2026, all'autorizzazione all'assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio *ex* art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, è richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unità (di cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l'esubero di n. 538 unità e gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2025/2026, pari a n. 24.665;

Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n. 101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l'autorizzazione ad assumere unità di personale pari alla totalità dei posti vacanti residui a seguito della mobilità, bensì di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilità di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure

concorsuali, in merito alle quali è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n. 111425;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 48.504 unità di personale docente per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di n. 44 unità di personale educativo, a fronte di n. 47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e detratte n. 3 unità in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti e disponibili totali è pari a n. 555 unità;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'*iter* dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 44 unità di personale educativo per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2025/2026, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 6.022 unità di personale insegnante di religione cattolica, tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti totali è pari a n. 8.050 unità, di cui n. 3.714 per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'*iter* dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 6.022 unità di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l'anno scolastico 2025/2026, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.384 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);

Considerato che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unità la decorrenza è dal 1° settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza è dal 1° settembre 2024, poiché, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2024/2025;

Preso atto che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell'anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decretolegge n. 69 del 2013;

Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene, altresì, richiesta l'autorizzazione, ad utilizzare n. 787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni in ruolo n. 561 unità nel profilo di funzionario, calcolate con un criterio congiunto per teste e per costo;

Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n. 116096, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nel decreto interministeriale relativo alla definizione dell'organico del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2025/2026, in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unità di personale A.T.A.;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2025/2026, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

- n. 347 unità di dirigenti scolastici;
- n. 48.504 unità di personale docente;
- n. 44 unità di personale educativo;
- n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 10.348 unità di personale A.T.A.

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii*), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;



Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- n. 347 unità di dirigenti scolastici;
- n. 48.504 unità di personale docente;
- n. 44 unità di personale educativo;
- n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 10.348 unità di personale A.T.A.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e del-

le finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330

25A04910

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 6 agosto 2025.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.3 - Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte inerenti alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità dal 2019 al 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto l'art. 60, par.2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FE-ASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

Visti, in particolare, gli articoli 65, par. 3 e 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ai sensi dei quali, rispettivamente, gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi e l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del







Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022:

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di seguito PSRN) 2014-2022 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2024) 3477 del 17 maggio 2024, in particolare, la sottomisura 17.3 «Strumento di stabilizzazione del reddito»;

Vista la modifica al PSRN 2014-2022 trasmessa ufficialmente alla Commissione europea il 1° agosto 2025, che ricomprende una variazione alla dotazione pubblica della sottomisura 17.3, ora rimodulata da euro 46.500.000,00 a euro 40.616.000,00 ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse assegnate al programma, in vista della chiusura finanziaria della programmazione 2014-2022;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 28 marzo 2019, n. 74;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 28 marzo 2019, n. 74;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588 recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 maggio 2020, n. 113;

Visto il decreto direttoriale 19 luglio 2019, n. 29010 di approvazione della metodologia di valutazione della ragio-

nevolezza della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica - sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019, al n. 861;

Visto il decreto direttoriale 26 luglio 2021, n. 340440 di approvazione della Convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021 dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2021, al n. 783;

Visto il decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto 7 febbraio 2019, n. 1411, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2022, n. 922;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato che l'AGEA, ai sensi del decreto legislativo n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art. 7, par.1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2019, n. 642 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019 (PGRA 2019), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 10 aprile 2019, n. 85;

Visto il decreto 29 marzo 2019, n. 15253 di modifica del PGRA 2019 con il quale sono differiti i termini di cui all'art. 19, comma 1 relativi agli strumenti per la stabilizzazione del reddito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 10 agosto 2019, n. 187;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, n. 3687 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (PGRA 2020), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 15 maggio 2020, n. 124;

Visto il decreto 26 giugno 2020, n. 23005 di modifica del PGRA 2020 con il quale sono differiti i termini di cui all'art. 19, comma 1 relativi agli strumenti per la stabilizzazione del reddito, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2020 al n. 1011;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 9402305 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (PGRA 2021), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2021, n. 57;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2021, n. 591232 di modifica del PGRA 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 9 dicembre 2021, n. 292;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022 (PGRA 2022), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 17 maggio 2022, n. 114;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 24 febbraio 2023, n. 47 e, in particolare, l'art. 4 «Agricoltore in attività»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 7 aprile 2023, n. 83;

Tenuto conto che nel PGRA sono individuate, tra l'altro, le tipologie di spesa ammissibile di cui ai Fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno previsto all'art. 36, paragrafo 1, lettera *d*) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che la domanda di riconoscimento presentata dai soggetti gestori all'Autorità competente costituisce mani-

festazione di interesse per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.3 del PSRN 2014-2022 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 febbraio 2019;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione della sottomisura 17.3 del PSRN 2014-2022, relativamente alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti al Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale per le campagne dal 2019 al 2023, ultima campagna finanziata con risorse della programmazione 2014-2022;

Preso atto che l'organismo pagatore AGEA deve effettuare il pagamento dei contributi della programmazione 2014-2022 entro la data finale di ammissibilità delle spese del 31 dicembre 2025, stabilita dal regolamento (UE) n. 2220/2020;

Visto il decreto 7 luglio 2022, n. 302820 di approvazione dell'avviso pubblico relativo alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualità – sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00 ripartiti equamente tra le due sottomisure, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 31 ottobre 2022, n. 255;

Visto il provvedimento di concessione AGEA n. 55929 dell'11 luglio 2025 che impegna un importo di contributo pubblico pari a euro 610.047,14 a valere sulle domande di sostegno presentate per la sottomisura 17.3 ai sensi dell'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Considerato che l'importo non utilizzato di euro 389.952,86 rispetto alla dotazione disponibile di euro 1.000.000,00 per la sottomisura 17.3 di cui all'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820, può essere assegnato alle integrazioni delle quote di adesione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti per le annualità dal 2019 al 2023;

Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per le annualità 2019-2023 pari a 40 milioni di euro, in funzione delle risorse ancora disponibili rispetto alla nuova dotazione assegnata alla sottomisura 17.3 di euro 40.616.000,00, ivi comprese le economie rinvenienti dall'avviso pubblico approvato con decreto 7 luglio 2022, n. 302820;

Ritenuto, altresì, opportuno che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.3 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2022 nell'ambito del sistema di gestione del rischio;

Decreta:

Art. 1.

Sottomisura 17.3 del PSRN 2014-2022 - Approvazione dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte inerenti all'integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualità dal 2019 al 2023

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte inerenti all'integrazione delle quote di adesione alla copertura mutualistica ai sensi della sottomisura 17.3 -



Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale di cui al PSRN 2014-2022 - Annualità dal 2019 al 2023. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

- 1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari a euro 40.005.952,86, di cui euro 22.003.274,07 a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 18.002.678,79 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- 2. Eventuali economie potranno essere assegnate ad altre sottomisure del PSRN 2014-2022, previa modifica del programma.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 6 agosto 2025

Il direttore generale: Angelini

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1100

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento, comprensivo degli allegati, è disponibile alla pagina

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/23444

25A04876

DECRETO 6 agosto 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 19 aprile 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA. DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le | 25A04877

modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 4527 del 9 giugno 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 19 aprile 2025 nella Provincia di Lodi;

Considerata la nota n. 151437 del 29 luglio 2025 della Regione Lombardia, assunta a protocollo n. 352527 del 30 luglio 2025, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 330036 del 16 luglio 2025 di questo Ministero;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Lodi:


piogge alluvionali del 19 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di: San Rocco al Porto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: Lollobrigida



DECRETO 6 agosto 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 16 e il 17 aprile 2025.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6-1327 del 7 luglio 2025, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025 nella Città metropolitana di Torino e nelle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata città metropolitana e delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Città metropolitana di Torino:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Agliè, Albiano d'Ivrea, Almese, Avigliana, Barbania, Bollengo, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brusasco, Buriasco, Burolo, Buttigliera Alta, Caravino, Carema, Carignano, Casalborgone, Caselette, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Castiglione, Cavagnolo, Cercenasco, Chiaverano, Chivasso, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Fiorano Canavese, Foglizzo, Front, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lauriano, Leinì, Lombardore, Lusigliè, Mazzè, Montalto Dora, Montanaro, Osasco, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Pramollo, Quincinetto, Ribordone, Riva presso Chieri, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rorà, Rosta, San Benigno Canavese, San Didero, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, Sant'Ambrogio di Torino, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Trana, Valprato Soana, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vigone, Villafranca Piemonte, Villareggia, Vische, Viù, Volpiano;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Bairo, Balangero, Barbania, Borgaro Torinese, Borgiallo, Brusasco, Caluso, Cantoira, Caravino, Carema, Carignano, Caselle Torinese, Casellette, Ca-

stagneto Po, Castellamonte, Cavagnolo, Chivasso, Ciriè, Coassolo, Collegno, Condove, Cuorgnè, Druento, Feletto, Foglizzo, Ivrea, Lanzo, Lauriano, Lemie, Locana, Lusernetta, Mazzè, Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montanaro, Monteu Da Po, Oglianico, Orio Canavese, Pianezza, Pomaretto, Rivarolo, Rivarossa, Rosta, Salassa, San Benigno Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Sebastiano Po, Settimo Vittone, Trana, Traversella, Valchiusa, Valprato Soana, Vauda Canavese, Vestignè, Villanova Canavese, Villareggia, Villarfocchiardo, Virle Piemonte, Vistrorio, Volvera;

Provincia di Alessandria:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Alessandria, Bassignana, Bistagno, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Bormida, Cereseto, Coniolo, Felizzano, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Gamalero, Isola Sant'Antonio, Lu e Cuccaro, Masio, Merana, Mombello Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Morano sul Po, Murisengo, Odalengo Grande, Ozzano, Rivalta Bormida, Rosignano Monferrato, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Ticineto, Valenza, Valmacca, Vignale;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Alice Bel Colle, Bistagno, Brignano Frascata, Casaleggio Borio, Cassine, Castellania Coppi, Cremolino, Denice, Gabiano, Lerma, Malvicino, Montechiaro d'Acqui, Spigno Monferrato, Visone;

Provincia di Asti:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Agliano Terme, Albugnano, Aramengo, Bubbio, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Cessole, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Fontanile, Frinco, Loazzolo, Moasca, Mombaldone, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Roatto, Robella, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, Tigliole, Tonco, Vesime;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Bubbio, Calliano, Cassinasco, Cinaglio, Costigliole d'Asti, Loazzolo, Monastero Bormida, Montechiaro d'Acqui, Nizza Monferrato, Revigliasco d'Asti, Roccaverano, Serole;

Provincia di Biella:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Benna, Biella, Borriana, Cossato, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pralungo, Salussola, Verrone;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Biella, Candelo, Castelletto Cervo, Cerrione, Cossato, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Piedicavallo, Salussola, Vigliano Biellese, Zimone;

Provincia di Cuneo:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Alba, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Castelmagno, Castiglione Tinella, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Gorzegno, Lequio Berria, Levice, Mango, Mondovì, Montelupo Albese, Murazzano, Neive, Perletto, Prunetto, Roddi, Roddino, Rodello, Santo Stefano Belbo, Somano, Torre Bormida, Torresina, Vernante;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Carrù, Castelletto Uzzone, Cissone, Cossano Belbo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Dogliani, Envie, Farigliano, Fossano, Garessio, Lagnasco, Magliano Alpi, Mango, Monesiglio, Niella Tanaro, Nucetto, Paroldo, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Prunetto, Rocca Cigliè, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Torre Bormida, Viola;

Provincia di Novara:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di: Suno;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Cameri, Ghemme;

Provincia di Verbano Cusio Ossola:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Beura Cardezza, Domodossola;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Ornavasso;

Provincia di Vercelli:

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di: Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresana Blot, Carisio, Casanova Elvo, Collobiano, Crescentino, Fontanetto Po, Formigliana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta dè Conti, Oldenico, Pezzana, Quinto Vercellese, Saluggia, Santhià, Trino, Vercelli, Villarboit, Villata;

piogge alluvionali del 16 e 17 aprile 2025;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di: Arborio, Balocco, Boccioleto, Campertogno, Caresana, Carisio, Formigliana, Gattinara, Lenta, Moncrivello, Motta dè Conti, Palazzolo Vercellese, Prarolo, Romagnano Sesia, Rovasenda, Saluggia, San Giacomo Vercellese, Santhià, Vercelli, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: Lollobrigida

25A04878



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 agosto 2025.

Criteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pag. 47-360);

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerate, in particolare, le modifiche e le integrazioni alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, approvate con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 con la quale si formalizzano gli esiti della quinta revisione tecnica del PNRR;

Visto l'allegato riveduto alla ridetta decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, come da ultimo modificato con la menzionata decisione del Consiglio del 20 giugno 2025, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici», incluso, ad esito della quinta revisione tecnica del PNRR, nella Componente 2 «Transizione energetica e mobilità sostenibile» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Piano (nel seguito anche Investimento 4.5), finalizzato a sostenere «un programma di rottamazione di automobili nel quale un veicolo termico è ceduto e sostituito da un veicolo a emissioni zero di recente acquisto»;

Considerate le ulteriori indicazioni attuative riferite all'Investimento 4.5 contenute nel medesimo allegato

riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato che:

il regime riguarda:

le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali - per le persone fisiche sono ammissibili solo i veicoli della categoria M1;

le microimprese quali definite all'art. 2, punto 9, del regolamento (UE) 2023/955 con sede legale in aree urbane funzionali - per le microimprese sono ammissibili solo i veicoli delle categorie N1 e N2;

per i veicoli privati (M1), l'incentivo ammonta a un massimo di 11.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 EUR e a un massimo di 9.000 EUR per veicolo nuovo per le persone fisiche con un ISEE superiore a 30.000 EUR ma inferiore o pari a 40.000 EUR;

per i veicoli commerciali (N1 e N2), l'incentivo copre fino al 30 % del prezzo di acquisto, con un massimale di 20.000 EUR per veicolo nuovo. Il regime riguarda solo l'acquisto di veicoli a emissioni zero;

Considerato l'obbligo di assicurare il conseguimento dei *milestone* (traguardi) e dei *target* (obiettivi) previsti nel PNRR ai sensi del richiamato allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il *target* associato all'Investimento 4.5, M2C2-30, in scadenza al T2 2026: «Acquisto di almeno 39.000 veicoli a emissione zero»;

Considerati i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *«Do no significant harm»*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», come modificata dalla Comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/3215 del 28 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecni-

co che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Viste le linee guida per la Strategia di *Audit* 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in europa;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il

triennio 2021-2023, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare dei progetti PNRR;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e

procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e successive modifiche e integrazioni;

Visto altresì l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, con il quale è istituita, fino al 31 dicembre 2026, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, a cui è attribuito, tra l'altro, il ruolo di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e successive modifiche e integrazioni;

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR, nonché all'esecuzione delle riconnesse funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;

Vista, in particolare, la circolare della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dell'unità di missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato Descrizione del sistema di

gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata;

Viste, in particolare, le «Linee guida per i soggetti attuatori» allegate al predetto documento descrittivo del Si.Ge.Co. e pubblicate sulle dedicate pagine del sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Vista la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e in particolare:

a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 7 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/ UDCM, relativo alla istituzione dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 e, in particolare, l'art. 52, comma 1, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico a sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»:

Vista la legge n. 194 del 4 giugno 1984 che ha istituito il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per il settore agricolo, forestale ed agroalimentare;

Visto, altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali il 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012, il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;

Considerato che nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, è previsto altresì l'Investimento 4.3 «Svirecante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del | luppo infrastrutture di ricarica elettrica» finalizzato a sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast*, rispettivamente, nei centri urbani e lungo le superstrade, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile;

Considerato altresì che i *target* finali associati al medesimo Investimento 4.3 prima delle modifiche apportate al PNRR con la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 prevedono la realizzazione di almeno 7.500 punti pubblici di ricarica rapida in superstrada e di almeno 13.755 punti pubblici di ricarica rapida nei centri urbani;

Tenuto conto che i punti di ricarica complessivamente ammessi a finanziamento ad esito delle procedure ad evidenza pubblica attivate dal Ministero per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei centri urbani e lungo le superstrade risultano insufficienti, in termini prospettici, ad assicurare il soddisfacente conseguimento dei *target* finali, come prima richiamati, associati all'Investimento 4.3;

Considerato che la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica è attività caratterizzata da notevole complessità che coinvolge aspetti di natura tecnica, urbanistica, ambientale, paesaggistica e di sicurezza e che tale complessità può essersi tradotta in una oggettiva difficoltà per i potenziali beneficiari nel poter presentare un numero di istanze progettuali in linea con gli obiettivi quantitativi originariamente stabiliti dal PNRR per l'Investimento 4.3;

Ritenuto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite delle competenti strutture, ha posto in essere ogni azione necessaria al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile alle procedure ad evidenza pubblica per l'accesso ai benefici, introducendo negli strumenti attuativi dell'Investimento 4.3 e negli avvisi pubblici adottati specifiche soluzioni tecniche finalizzate a superare le oggettive difficoltà del mercato, tenendo conto delle richieste e delle osservazioni provenienti dagli operatori economici, nonché delle evidenze empiriche riconnesse ai risultati delle procedure;

Preso atto della presenza di circostanze oggettive di criticità del mercato oggetto degli interventi dell'Investimento 4.3, nel quadro della quinta revisione tecnica del PNRR l'Italia ha proposto una riduzione dei *target* e conseguentemente una rideterminazione del *costing* dell'Investimento 4.3 sulla base delle proposte degli operatori economici utilmente collocati nelle graduatorie, anche in linea con le indicazioni della commissione europea raccolte nella Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2025) 310 *final*/2 del 4 giugno 2025;

Atteso il permanere dell'interesse pubblicistico a favorire la penetrazione dei veicoli a zero emissioni nel mercato dell'*automotive* italiano considerando anche gli obiettivi strategici generali di decarbonizzazione dell'economia definiti dallo stesso PNRR, nonché dal PNIEC aggiornato e - con riferimento specifico alla mobilità su gomma- dal PNIRE;

Considerato che parallelamente alla riduzione dei *target* finali e al riallineamento del *costing* dell'Investimento 4.3, nell'ambito della medesima quinta revisione tecnica del PNRR, in considerazione dell'interesse pubblicistico prima richiamato l'Italia ha proposto l'introduzione

dell'Investimento 4.5 «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici» finalizzato a sostenere un programma di rottamazione di automobili nel quale un veicolo termico è ceduto e sostituito da un veicolo a emissioni zero di recente acquisto;

Vista la proposta di decisione del Consiglio ed il relativo *Annex* della Commissione europea COM (2025) 285 *final* del 27 maggio 2025 ed il documento di accompagnamento SWD (2025) 145 *final* con la quale la Commissione europea ha valutato positivamente le proposte di revisione, ivi incluse quelle già descritte e inerenti alla riprogrammazione dell'Investimento 4.3 e all'introduzione dell'Investimento 4.5;

Vista la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale si approva la valutazione positiva del PNRR riprogrammato;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione alla medesima decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 che ha previsto il nuovo Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 2 del PNRR «Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici» e la cui realizzazione è stata assegnata al MASE, nel rispetto delle stringenti tempistiche previste per il conseguimento del target finale M2C2-30, anche nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modifica - in linea con la nuova proposta di costing approvata dalla Commissione europea e dal Consiglio - del decreto del medesimo Dicastero del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante assegnazione alle amministrazioni centrali titolari di interventi delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR;

Considerato che, anche nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie per l'attuazione della Misura in parola risultano già attribuite al MASE in quanto provenienti dalla riprogrammazione dell'Investimento 4.3 per le motivazioni sopra descritte;

Vista la nota prot. n. 0145642 del 31 luglio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Visto il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 divenuto in seguito Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) - può avvalersi della società di cui

all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Società generale per l'informatica S.p.a. - SOGEI), per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»;

Considerato che SOGEI realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, come sancito dal comma 4-*ter* dell'art. 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;

Considerato che SOGEI svolge attività finalizzate alla realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica di complesse piattaforme informatiche, tra cui il sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione finanziaria nonché tutte le attività ad essa connesse;

Considerato che SOGEI garantisce la presenza di specifiche risorse con competenze di alto profilo, atte a garantire l'evoluzione dei sistemi informativi delle amministrazioni, in coerenza con i mutamenti dei processi amministrativi e in sintonia con lo sviluppo della tecnologia e dell'offerta di mercato e proporre strategie innovative sui sistemi informativi, in coerenza con l'evoluzione dei processi amministrativi;

Considerato che SOGEI è in grado di garantire alla amministrazione il *know-how* e le conoscenze, anche di tipo funzionale ed amministrativo, strategiche per il mantenimento delle conoscenze all'interno del perimetro della pubblica amministrazione;

Considerato che SOGEI è in grado, inoltre, di garantire un alto livello di sicurezza del dato e dei servizi imprescindibile per la gestione di contesti della PA;

Vista la Convenzione quadro per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo del MITE n. 63 del 17 agosto 2022, stipulata tra la SOGEI ed il Ministero della transizione ecologica - Direzione generale ITC;

Visto l'atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 alla su citata Convenzione n. 63 del 17 agosto 2022 tra la Direzione generale innovazione tecnologica (DG ITEC) del MASE e la SOGEI per il consolidamento del Sistema informativo e dei servizi relativi alla conduzione dello stesso nonché per il rafforzamento dei servizi di progettazione, intesi anche come attività di sviluppo e di evoluzione del Sistema informativo medesimo - con scadenza al 31 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
- a) per «veicoli di categoria M1» i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'art. 47 del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

b) per «veicoli di categoria N1» i veicoli, come definiti al comma 2, lettera *c)*, dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

c) per «veicoli di categoria N2» i veicoli, come definiti al comma 2, lettera c), dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

d) per «microimpresa», l'impresa, come definita dall'art. 2, punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;

e) per «area urbana funzionale» l'area territoriale definita dall'Istat – Istituto nazionale di statistica come aggregato di comuni contigui, composti da una *City* e dalla sua *commuting zone* (area del pendolarismo). La *commuting zone* è definita dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale della popolazione 2011. La *City* è l'unità amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in un *high density cluster* (o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti;

f) per «soggetto gestore» si intende il soggetto di cui all'art. 5 cui è affidata la gestione dei contribuiti tramite la realizzazione di una apposita piattaforma informatica;

g) per «demolitore» o «centro di raccolta appositamente autorizzato» si intende un impianto individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209;

h) per Si.Ge.Co., il manuale descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo del Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea per come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

i) per «Regolamento "*de minimis*"», il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

j) per «Regolamento "*de minimis*" settore agricolo», il regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione europea del 10 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 del PNRR che prevede l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

Art. 3.

Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici: requisiti e soggetti beneficiari

- 1. Gli incentivi a fondo perduto previsti al precedente art. 2, nel seguito «*bonus* veicoli elettrici» o semplicemente «bonus», sono concessi:
- a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e *optional* esclusi. L'incentivo è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:
- 11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
- b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due *bonus* e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
- 2. Il *bonus* di cui al precedente comma 1, lettera *a*) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del *bonus* devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;

la persona fisica che procede alla prenotazione del *bonus* deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e può generare il *bonus* a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente mag-

— 17 -

giorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.

3. Il *bonus* di cui al precedente comma 1, lettera *b*) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi. Per la fruizione del *bonus* devono essere rispettate le seguenti condizioni:

ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5;

- al momento della prenotazione del *bonus*, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
- 4. I *bonus* di cui al precedente comma 1, lettera *a*) sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
- 5. I bonus di cui al precedente comma 1, lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo». Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

Art. 4.

Risorse finanziarie

- 1. Per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5 del PNRR, pari complessivamente a euro 597.320.000,00, al lordo delle somme necessarie per la copertura degli oneri riconnessi alle attività di supporto tecnico-operativo di cui al successivo art. 5.
- 2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento del presente decreto.

Art. 5.

Gestione del programma

1. Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 2 e allo scopo di provvedere ad acquisire apposita prestazione di servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla realizzazione e manutenzione di una apposita piattaforma informatica, nonché allo svolgimento delle attività propedeutiche e funzionali alla gestione ed erogazione de-



gli incentivi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale della Società generale d'informatica S.p.A. (Sogei), ai sensi della convenzione quadro n. 63 del 17 agosto 2022, stipulata tra la Sogei ed il Ministero della transizione ecologica – Direzione generale ITC e del successivo atto integrativo n. 5 dell'8 novembre 2024 tra la Sogei e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale innovazione tecnologica (DG ITEC).

2. I costi sostenuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 sono a carico delle risorse di cui al precedente art. 4, in misura non superiore allo 0,2% per cento.

Art. 6.

Registrazione dei richiedenti il bonus

- 1. Al fine di ottenere il *bonus* di cui al precedente art. 3, i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, in base alle comunicazioni di cui al successivo art. 12.
- 2. La persona fisica richiedente il *bonus* di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), all'atto della registrazione nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, procede all'inserimento:
- a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
- c) dell'indicazione se il *bonus* sarà generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. Il titolare della microimpresa richiedente il *bonus* di cui all'art. 3 comma 1 lettera *b*), all'atto della registrazione nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, procede all'inserimento:
- *a)* della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
- 1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
- 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - 3. di avere meno di dieci dipendenti;
- 4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
- 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;

- 6. l'importo complessivo degli aiuti «*de mini-mis*» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
- 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
- 8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Art. 7.

Registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili

1. Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5 sono:

venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;

venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;

aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa così come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

- 2. La registrazione dell'esercente avverrà in base alle comunicazioni di cui al successivo art. 12.
- 3. All'atto della registrazione, il venditore dovrà inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per l'intero ciclo di vita potrà altresì essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili di cui al precedente comma 2, sarà cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.
- 5. Per ogni punto vendita, il venditore dovrà inserire, all'atto della registrazione, il *link* alla vetrina dei veicoli acquistabili con il *«bonus* veicoli elettrici» nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 4.
- 6. La piattaforma informatica metterà a disposizione nell'area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all'iniziativa.

Art. 8.

Generazione del bonus per le persone fisiche

- 1. La persona física, all'esito della registrazione di cui al precedente art. 6, comma 2, può generare sulla piattaforma informatica il *bonus* di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), il cui valore sarà uguale a:
- 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro:



- 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.
- 2. Il *bonus* è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

Generazione del bonus per le microimprese

- 1. La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5, può generare il *bonus* di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*), previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori di cui al precedente art 7
- 2. Il valore del *bonus* copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «*de minimis*» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "*de minimis*"» e «Regolamento "*de minimis*" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
- 3. Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due *bonus*.

Art. 10.

Validazione del bonus

- 1. Il *bonus* deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore di cui al precedente art. 7 e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l'importo del *bonus* sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile. Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del *bonus* da parte del venditore prima della scadenza potrà richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del *bonus*, in ogni caso, non potrà avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto di cui al successivo comma 2
- 2. Ai fini della validazione del *bonus*, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica di cui al precedente art. 5 il codice del *voucher*, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto. Il *bonus* non potrà essere utilizzato ai fini dell'acconto.
- 3. I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella piattaforma informatica per come specificati al comma 2 entro il termine di trenta giorni per la validazione del *bonus* decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
- 4. Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del *bonus*, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di

- cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.
- 5. I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
- 6. I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
- 7. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.

Art 11

Ulteriori obblighi a carico del venditore

1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, i venditori conservano copia:

dell'atto di acquisto del veicolo nuovo e della fattura di vendita;

del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo nuovo;

del documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore;

del certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Apertura e chiusura dei termini

- 1. Con comunicazione pubblicata sulla apposita sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale http://www.mase. gov.it/ il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare, sino ad esaurimento del plafond disponibile di cui all'art. 4, l'accesso alla piattaforma informatica di cui al precedente art. 5.
- 2. Tramite successivi atti resi disponibili nella pagina del sito istituzionale dedicata all'iniziativa il Ministero potrà altresì definire termini e modalità per lo svolgimento di ogni altra azione necessaria ai fini del presente decreto e dell'erogazione del contributo spettante.
- 3. Il Ministero provvede alle attività di cui al comma 1 nel rispetto delle specifiche procedure previste dal Sistema di gestione e controllo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i*) del presente decreto.



4. Sul sito istituzionale saranno altresì resi periodicamente noti tutti gli aggiornamenti anche relativi al residuo *plafond* disponibile di cui all'art. 4.

Art. 13.

Modalità di rimborso del contributo ai venditori

- 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalità ed in relazione ai *bonus* riconosciuti di cui all'art. 3, sulla base dei dati presenti sulla piattaforma di cui all'art. 5.
- 2. Le modalità operative per il rimborso dei contributi spettanti di cui al comma 1 e per l'espletamento delle pertinenti verifiche a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.).

Art. 14.

Adempimenti specifici derivanti dal PNRR

- 1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1 e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto, limitatamente alle attività di acquisto e vendita del nuovo veicolo elettrico e alla rottamazione del veicolo termico come determinate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, assicurano:
- a) il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di indebito utilizzo delle risorse assegnate, nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- b) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione riconnessa alle attività di cui al presente comma che le stesse sono finanziate nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- c) la conservazione della documentazione giustificativa delle attività di cui al presente comma e delle spese riconnesse su supporti cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di *Audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali

- e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2024/2509);
- d) una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni riconnesse con le attività di cui al presente comma e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché i casi di doppio finanziamento, di cui dovessero venire a conoscenza in ragione delle attività svolte ai fini del presente decreto;
- e) di corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
- 2. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b*) e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 del presente decreto, limitatamente alle attività richiamate al comma 1, assicurano altresì:
- *a)* il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
- b) l'adozione, anche nell'ambito del proprio regime di contabilità semplificata, di un sistema di codifica contabile adeguato e informatizzato, finalizzato a garantire la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- c) fornire il set minimo di informazioni relativi al titolare effettiva dell'impresa in base a quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, avvalendosi dello specifico modello reso disponibile sulla piattaforma informatica di cui all'art. 5, comma 1, al termine delle attività di registrazione.
- 3. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, comma 1 e i soggetti venditori di cui all'art. 7, comma 1 provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per quanto di competenza, nel rispetto dei temini e delle procedure che saranno rese note con successivo provvedimento ed eventuali FAQ/Circolari/Linee guida del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed al relativo Sistema di gestione e controllo adottato dal Ministero di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i*) del presente decreto.

Art. 15.

Controlli e revoche

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica vigila sul corretto funzionamento del programma di incentivi di cui al precedente art. 2 e sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse riconnesse al programma di incentivi di cui all'art. 2, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto. Il Ministero adotta altresì le iniziative necessarie a prevenire le frodi la corruzione ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico ed il conflitto di interesse, in coerenza con le procedure definite nel Sistema di gestione e controllo richiamato all'art. 1, comma 1, lettera *i*).

A tal fine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.

- 2. In caso di usi difformi o di violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, anche su segnalazione da parte di Sogei, il Ministero procede alla disattivazione del *bonus* e, in presenza di importi erogati, avvia le occorrenti operazioni di recupero delle risorse indebitamente utilizzate, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni I contributi, in particolare, sono revocati nei seguenti casi:
- *a)* in caso di dichiarazioni mendaci rese all'atto della registrazione/prenotazione del *bonus* ovvero in qualunque altra fase del procedimento;
- b) per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nel caso di cessione a terzi del veicolo privato oggetto di acquisto prima dello scadere del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) per i beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nel caso di cessione a terzi del veicolo commerciale oggetto di acquisto prima dello scadere del termine di cui al comma 3 del medesimo articolo;
- d) grave violazione degli adempimenti di cui all'art. 14;
- *e)* violazione delle condizioni previste dai regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2024/3118 relativi al regime «*de minimis*».
- 3. Il soggetto beneficiario è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 16.

Trattamento dati personali

- 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Sogei si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche «GDPR») relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il MASE è il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti beneficiari nell'ambito del programma di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici di cui alla misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5. Sono oggetto del trattamento i seguenti dati: dati anagrafici, dati di contatto, dati fiscali, dati bancari, dati tecnici e amministrativi.
- 3. Il MASE conferisce a Sogei il ruolo di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, per le attività di realizzazione e gestione di una apposita piattaforma informatica di cui al precedente art. 5.
- 4. Il MASE e, per esso, il soggetto gestore Sogei, trattano i dati personali che vengono inseriti nella piattaforma informatica cui al precedente art. 5 necessari per la gestione degli incentivi di cui al presente decreto, per l'adempimento agli obblighi di legge a cui gli stessi sono soggetti,


— 21 **–**

- nonché per i connessi interessi legittimi. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero e soggetto gestore Sogei, nonché con soggetti autorizzati al trattamento che si sono impegnati alla riservatezza e osservino parimenti gli obblighi di tutela previsti dal GDPR e del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate in ottemperanza agli obblighi di legge dal MASE e da Sogei, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (Spazio economico europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente.
- 6. Per il MASE il soggetto designato al trattamento oggetto del presente decreto è il direttore generale della competente Direzione programmi e incentivi finanziari.
- 7. Per Sogei il soggetto designato al trattamento sarà nominato individuandolo all'interno dell'organizzazione stessa.
- 8. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e*) del GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge.
- 9. Ai partecipanti al programma di incentivi di cui al precedente art. 2 sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto, in qualunque momento, di:
- a. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b. utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD mediante la casella di posta elettronica, con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- c. proporre un reclamo al garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'autorità.
- 10. Le richieste possono essere rivolte ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

per il Ministero, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, all'e-mail: rpd@mase.gov.it e/o al seguente indirizzo PEC: rpd@pec.mase.gov.it

per Sogei, a tutela dei diritti dei soggetti interessati al trattamento, al nominato responsabile per la protezione dei dati personali, all'e-mail: dpo@sogei.it e/o al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.sogei.it

11. Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdi-



ta, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: www.mase.gov.it

Roma, 8 agosto 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2086

25A04872

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2025.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA). (Decreto n. 2/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa

con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socioeconomico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007–2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96 concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013:

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 4 dell'8 giugno 2022 che ha stabilito in euro 627.636.020,00 le risorse da destinare al Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA) del Piano di azione coesione del Ministero dell'interno censito nel Sistema finanziario IGRUE con codice 2012MINTXPAC21;

Vista la procedura scritta avviata con nota del presidente del gruppo di azione dell'8 ottobre 2024, n. DPCOE-0018790, conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Servizi di cura all'infanzia e agli anziani, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione del Ministero dell'interno basata su una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento fermo restando l'importo complessivo già attribuito al programma;

Vista la nota del 13 febbraio 2025, n. DPCOE-0002537 con la quale il presidente del gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA) a titolarità del Ministero dell'interno;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 maggio 2025 svoltasi in modalità videoconferenza:

Decreta:

- 1. Il quadro finanziario degli interventi del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PN-SCIA) del PAC del Ministero dell'interno è rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
- 2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di azione coesione del Ministero dell'interno Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani (PNSCIA) sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.
- 3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del quadro strategico nazionale 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.
- 4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 4 del 2022 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2025

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1283

ALLEGATO

Piano di Azione Coesione Ministero dell'interno - PNSCIA

(importi in euro)

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
Programma nazionale	Servizi di cura per l'infanzia	329.447.598,06
	Servizi di cura per gli anziani non autosufficienti	260.696.076,94
	Capacitazione amministrativa dei beneficiari	3.600.000,00
	Assistenza tecnica	33.892.345,00
	Totale	627.636.020,00

25A04873



DECRETO 22 maggio 2025.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Siciliana. (Decreto n. 3/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socioeconomico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 2018, n. 50, che ha stabilito complessivamente in euro 1.357.386.314,00 le risorse da destinare agli interventi del Piano di azione coesione della Regione Siciliana, censito nel Sistema finanziario IGRUE con codice 2012SIXXXPAC00;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione del 9 aprile 2025 n. DPCOE-0008318-P e conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Siciliana, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della regione basata su una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento, fermo restando l'importo complessivo stabilito con il citato decreto n. 50 del 2018;

Vista la nota del 14 maggio 2025 n. DPCOE-0010882-P, con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Siciliana;

— 24 -

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 maggio 2025 svoltasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

- 1. Il quadro finanziario del Piano di azione coesione della Regione Siciliana è rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
- 2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Siciliana sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.
- 3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.
- 4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto. n. 50 del 2018 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2025

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1208

ALLEGATO

	Piano di Azione Coesione R	egione Siciliana
		(importi in euro)
Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
Pac Sicilia	Piano Giovani	339.868.469,00
	Misure Anticicliche	187.674.665,29
	Salvaguardia	391.118.770,20
	Nuove Azioni	331.555.057,51
	Piano straordinario per l'occupabilità	107.169.352,00
Totale	•	1 357 386 314 00

25A04874

DECRETO 22 maggio 2025.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Calabria. (Decreto n. 4/2025).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socioeconomico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione (PAC) varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 2024, n. 22, che ha stabilito complessivamente in euro 786.040.938,35 le risorse da destinare agli interventi del Piano di azione coesione della Regione Calabria, censito nel Sistema finanziario IGRUE con codice 2012CLXXXPAC00;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione del 3 dicembre 2024 n. DPCOE-0023197-P e conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Calabria, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della regione basata su una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento, fermo restando l'importo complessivo stabilito con il citato decreto n. 22 del 2024;

Vista la nota del 4 marzo 2025 n. DPCOE-0004056-P, con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Calabria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 16 maggio 2025 svoltasi in modalità videoconferenza;

Decreta:

- 1. Il quadro finanziario del Piano di azione coesione della Regione Calabria è rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.
- 2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Calabria sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.
- 3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.



4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 22 del 2024 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2025

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1230

ALLEGATO

Piano di Azione Coesione Regione Calabria

(importi in euro)

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
Pac Calabria	Misure Anticicliche	283.700.819,38
	Salvaguardia	300.526.644,32
	Nuove Azioni	201.813.474,65
	Totale	786.040.938,35

— 27 –

25A04875

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

ORDINANZA 1° settembre 2025.

Giubileo 2025 - Intervento 128 «Parcheggio interrato Largo Americo Capponi». Approvazione del progetto e dello schema di convenzione per la realizzazione dell'intervento. (Ordinanza n. 48).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, di cui al comma 420 del su menzionato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica

per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. [...];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, di modifica e rimodulazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025;

Premesso che:

nel Programma dettagliato degli interventi connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023, risultava inserito, tra gli interventi definiti «essenziali» quello di cui al numero 128 denominato «Parcheggio interrato largo Capponi (CUP J81J22003650007)» per n. 70 posti auto, pertinenziali ed a rotazione, che vedeva Roma Capitale come amministrazione proponente, il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale come soggetto attuatore e, infine, un soggetto realizzatore privato (di seguito «proponente»);

l'intervento di cui sopra, come indicato nella scheda n. 128 approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, prevede che i costi di realizzazione siano a totale carico del proponente, in questo caso VF Green S.r.l.;

il cronoprogramma procedurale di cui alla scheda n. 128 prevedeva, quale prima attività, il completamento del progetto da parte del proponente ai fini dell'indizione della conferenza dei servizi decisoria, *ex* art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

in preparazione della Conferenza di servizi, con nota prot. QG 41550 del 12 ottobre 2023, il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti – Direzione sosta e Accessibilità ha richiesto la trasmissione del progetto alla società proponente dell'intervento, richiedendo altresì l'adeguamento del progetto alle norme medio tempore intervenute:

con nota del 17 novembre 2023 acquisita con prot. QG 48134 21 novembre 2023, pertanto, la società proponente ha trasmesso in formato digitale gli elaborati progettuali relativi al progetto in esame, tuttavia dimensionato a un numero complessivo di posti auto superiore, pari a 140;

la proposta avanzata dal soggetto realizzatore dell'intervento è stata accolta dall'Assessorato alla mobilità di Roma Capitale in ragione dell'ambito territoriale di cosiddetta *congestion charge* nel quale è inserito l'intervento, con l'obiettivo di sopperire alla mancanza di parcheggi nel quadrante urbano interessato dall'opera e, dunque, rendere effettiva l'Isola ambientale di Borgo Pio, istituita all'interno del PGTU di Roma Capitale, la quale, allo stato, dispone di un numero molto esiguo di offerta di parcheggi nell'ambito del proprio perimetro;

l'Assessorato alla mobilità, con nota prot. QGA/52725 del 20 dicembre 2023 ha, pertanto, richiesto al Commissario straordinario di valutare l'opportunità di modificare la scheda giubilare per l'intervento in oggetto, inserendo la realizzazione di n. 140 posti auto da destinare esclusivamente a pertinenza di immobili privati *ex* art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, in luogo dei n. 70 originariamente previsti nella scheda approvata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

con medesima nota prot. QGA/52725 del 20 dicembre 2023, l'Assessorato alla mobilità ha altresì richiesto la possibilità di indire comunque la conferenza dei servizi decisoria sul progetto presentato, nelle more dell'approvazione della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per le motivazioni come sopra richiamate;

in attesa, pertanto, della valutazione della modifica da apportare alla scheda descrittiva dell'intervento in parola, il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale – Direzione sosta e accessibilità, nel rispetto degli stringenti tempi dettati dal programma giubilare, ha avviato interlocuzioni con il proponente finalizzate ad una preliminare verifica del progetto presentato per 140 posti auto, integralmente pertinenziali, procedendo all'indizione di una conferenza dei servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata ad effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, attraverso l'acquisizione di contributi da parte delle strutture di Roma Capitale e altri enti interessati;

con nota prot. n. QG 3233 del 25 gennaio 2024, pertanto, è stata indetta la Conferenza di servizi istruttoria *ex* comma 1, dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e sono stati acquisiti i contributi di competenza espressi dagli enti/uffici invitati;

con nota prot. n. QG 6065 del 13 febbraio 2024 detti contributi, corredati da un breve resoconto dei medesimi, sono stati trasmessi alla società proponente dell'intervento, al fine di recepire integralmente i suggerimenti, le prescrizioni, le indicazioni/osservazioni, adeguando il progetto esaminato secondo quanto ivi indicato, ai fini

dell'indizione della conferenza dei servizi decisoria, da convocare a seguito dell'aggiornamento della modifica della scheda ID 128 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

con nota prot. n. QG 10110 del 7 marzo 2024, la società proponente ha trasmesso gli elaborati adeguati alle richieste sopra individuate;

con nota prot. n. QG 14958 del 9 aprile 2024 l'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha comunicato l'avvio dell'*iter* di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2024 per la rimodulazione delle schede degli interventi, fra cui è compreso l'intervento in questione;

successivamente, avuta notizia dell'avvenuto inizio dell'iter di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2024 per la rimodulazione delle schede degli interventi, fra cui è compreso l'intervento in questione, lo stesso Dipartimento, anche su precisa richiesta in tal senso dell'Assessore alla mobilità di Roma Capitale, in data 26 aprile 2024, sulla scorta degli indirizzi forniti e delle verifiche già intervenute nella precedente Conferenza di servizi istruttoria, ha indetto la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, invitando a parteciparvi i soggetti e le amministrazioni coinvolte, per l'acquisizione degli atti di assenso di propria competenza ai fini dell'approvazione del progetto per la realizzazione del parcheggio interrato in largo Capponi, dimensionato su un numero di posti auto pari a 140;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024, l'intervento in oggetto è stato confermato all'interno del programma dettagliato delle opere connesse con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, mantenendo la qualificazione di «intervento essenziale» la cui scheda descrittiva, accogliendo le motivazioni sopra richiamate, riporta un dimensionamento del parcheggio in largo Capponi per n. 140 posti auto tutti pertinenziali, secondo la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989;

l'intervento così dimensionato rappresenta una risposta più efficace alla scarsità dell'offerta di sosta per le autovetture riscontrata nel contesto urbano di Borgo Pio e avrebbe consentito di rendere effettiva la realizzazione dell'isola ambientale di Borgo Pio, garantendo più alti standard di vivibilità urbana e di sicurezza stradale ed una maggiore qualità del contesto urbano, particolarmente pregiato e a ridosso della città vaticana;

l'intervento in oggetto è, pertanto, da considerarsi essenziale e di rilevante interesse pubblico in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e rivitalizzazione dei tessuti circostanti e più in generale del contesto urbano in coerenza con i principi ispiratori del PUMS e del PGTU di Roma Capitale;

Premesso, altresì, che:

la Conferenza di servizi decisoria indetta dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capita-

le è stata chiusa positivamente, sulla base delle posizioni prevalenti, con verbale prot. QG 33045 del 1° agosto 2024, con le prescrizioni contenute nei pareri delle amministrazioni / enti / strutture capitoline convocati;

con determinazione dirigenziale rep. n. 1098 del 5 agosto 2024, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale rep. n. 1127 del 9 agosto 2024, la Conferenza di servizi decisoria *ex* art. 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata dichiarata chiusa definitivamente con esito positivo sulla base delle posizioni prevalenti, con le prescrizioni contenute nei pareri ivi rilasciati e il proponente ha successivamente provveduto a depositare le integrazioni progettuali che recepiscono le richieste espresse dagli uffici nel corso della predetta Conferenza, definendo gli elaborati progettuali elencati nell'allegato «A» costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che:

all'atto della chiusura della Conferenza di servizi di cui sopra è apparso evidente che la realizzazione dei lavori riguardanti l'intervento in questione non poteva avere inizio in un periodo sostanzialmente coincidente con l'avvio dell'anno giubilare, ancor più in considerazione della strettissima relazione tra la collocazione del realizzando parcheggio e la confinante area vaticana, interessata dai flussi di pellegrinaggio più intensi e dai principali e molteplici eventi giubilari;

l'iter approvativo del parcheggio, peraltro, risultava ancora particolarmente lungo e complesso, non potendosi applicare alla fattispecie in questione la procedura delineata dal programma urbano dei parcheggi di Roma Capitale, ma dovendosi delineare una nuova e diversa procedura per l'approvazione del progetto e la definizione dei rapporti convenzionali fra Roma Capitale e il proponente sia in merito alla costituzione del diritto di superficie sull'area interessata dall'intervento, che è di proprietà dell'ente capitolino, sia in ordine al sistema delle autorizzazioni e degli obblighi in capo alle parti finalizzati alla regolazione della realizzazione e della successiva gestione del parcheggio;

d'intesa, pertanto, con la struttura commissariale, si è ritenuto necessario rinviare l'inizio dei lavori per la realizzazione del parcheggio alla chiusura dell'anno giubilare, prevista per il 6 gennaio 2026, al fine di utilizzare il periodo di sospensione nel corso del corrente anno per definire l'approvazione del progetto esecutivo e lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie dell'area pubblica interessata dall'intervento e, più in generale, il quadro regolatorio di riferimento dell'intervento in questione;

Atteso che

nel corso della Conferenza di servizi decisoria, come prima rammentata, è emersa, tra l'altro, la problematica della possibile interferenza tra i lavori di realizzazione del parcheggio in oggetto e quelli per la realizzazione della tramvia denominata TVA (Termini Vaticano Aurelio), il cui tracciato è progettato per impegnare la carreggiata di via Porcari e, quindi, anche il sedime di largo Capponi;

le prescrizioni adottate nel corso della Conferenza di servizi hanno, pertanto, tenuto in considerazione la



necessità che i lavori di costruzione del parcheggio, e in particolare del solaio di chiusura dell'interrato, fossero tarati in funzione dei pesi da sostenere con il transito della predetta tramvia;

in ogni caso, i lavori di costruzione del parcheggio e, in particolare, la conclusione della realizzazione del solaio di copertura della struttura, dovevano concludersi in tempi precedenti con quelli di avvio dei lavori per la realizzazione della tramvia, che, come stabilito nel cronoprogramma dell'opera, avranno inizio nell'ultimo trimestre del 2026;

Considerato, altresì, che:

l'intervento in questione, considerata la sua collocazione e le potenziali interferenze con la realizzazione altre importanti opere pubbliche che interessano lo stesso quadrante urbano, dovrà avere inizio a ridosso con la conclusione dell'anno giubilare, affinché, nei tempi già stimati nella progettazione definita nella sopra richiamata conferenza di servizi, la realizzazione con la tecnica *top down* del solaio di copertura del parcheggio ed il ripristino del sedime stradale di largo Capponi sia sgombro l'avvio dei lavori della tramvia TVA nell'ultimo trimestre 2026;

occorre, pertanto, accelerare, nel coso del corrente anno, la redazione del progetto esecutivo del parcheggio, e definire procedure e schemi convenzionali con i quali Roma Capitale possa procedere all'approvazione del progetto di cui sopra e alla costituzione del diritto di superficie sull'area interessata dal parcheggio;

il complesso delle predette attività deve essere concluso in tempi coerenti con l'avvio dei lavori del parcheggio, fissato alla conclusione dell'anno giubilare;

trattandosi di un'opera inserita nel programma giubilare come da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023 successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di accelerare le procedure finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale, con nota prot. QG4460 del 29 gennaio 2025, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 30 gennaio 2025 al numero 804, e con successiva nota prot. 40405 del 30 luglio 2025, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM6210, ad integrazione e parziale rettifica della precedente, ha richiesto all'ufficio di supporto del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di valutare la possibilità di predisporre apposita ordinanza commissariale con la quale introdurre semplificazioni e snellimenti nell'iter procedurale, e prevedere, preliminarmente, il formale inserimento del parcheggio in oggetto, a norma dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989, nell'ambito del piano urbano dei parcheggi di Roma Capitale, approvato, da ultimo, con ordinanze del Commissario delegato all'emergenza traffico n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008, dando seguito alle attività già svolte in questo ambito da parte dell'amministrazione capitolina;

nella suddetta nota, il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale riporta nel dettaglio il cronoprogramma delle attività necessarie per consentire l'avvio della realizzazione dell'intervento nei tempi sopra richiamati, che, con l'adozione delle procedure ordinariamente previste non si potrebbero rispettare; il medesimo Dipartimento, con la nota sopra richiamata prot. 40405/2025, in ragione della impossibilità di procedere con la realizzazione dell'intervento nei tempi previsti dalla scheda descrittiva approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, ha richiesto la rimodulazione dell'intervento in oggetto, provvedendo all'adeguamento del cronoprogramma dell'opera e alla conseguente modifica della predetta scheda descrittiva;

al fine, inoltre, di consentire il rispetto delle tempistiche per lo sviluppo dell'intervento in grado di scongiurare qualunque interferenza con la rammentata cronologia di realizzazione dell'altra infrastruttura, denominata TVA, che impegnerà il sedime stradale di via Porcari e largo Capponi, occorre procedere all'approvazione del progetto sottoposto in conferenza dei servizi, valutato positivamente con prescrizioni, alla costituzione del diritto di superficie e alla stipula della relativa convenzione tra Roma Capitale e la società proponente, come previsto nelle procedure riferite al piano urbano dei parcheggi, adottando uno schema contrattuale che tenga in considerazione le semplificazioni e gli aggiornamenti alle norme medio tempore intervenute, con particolare riferimento a quelle già disposte con ordinanza del Commissario straordinario per il Giubileo rep. n. 43/2024 per l'intervento giubilare ID.123 «Parcheggio interrato Lungotevere Castello»;

in particolare, la realizzazione del parcheggio in oggetto richiede l'adozione di una convenzione particolare, che disciplini, tra l'altro, la concessione del diritto di superficie dell'area subordinata alla stipula di apposita convenzione, come prevista dal comma 4 dell'art. 9 della legge n. 122/1989;

ai sensi dell'art. 11 della legge n. 122/1989, le opere e gli interventi previsti costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

in relazione alle caratteristiche di opera pubblica di interesse generale dell'intervento in oggetto, per le successive fasi approvative e di esecuzione si applicano, pertanto, le disposizioni del vigente Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 36/2023, nonché le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

il Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale, con nota prot. 40405/2025, ha altresì avanzato la proposta di schema di convenzione per la realizzazione dell'intervento;

lo schema di convenzione proposto appare adeguato alle particolari caratteristiche rivestite dalla realizzazione del parcheggio in oggetto, e prevede, tra l'altro l'individuazione del percorso amministrativo finalizzato all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera e alla stipula della convezione e della concessione del diritto di superficie;

il medesimo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, stabilisce, tra l'altro, le modalità di redazione del progetto esecutivo, nel rispetto di quanto sopra indicato in merito alle normative di riferimento e delle caratteristiche di opera pubblica di interesse generale, quelle per la successiva approvazione, da effettuarsi con deliberazione di Giunta capitolina che avrà valore di rilascio del titolo edilizio;

la definizione e l'approvazione delle procedure e dello schema di convenzione finalizzati alla concessione del diritto di superficie e per la realizzazione del parcheggio richiedono tempi ordinari non compatibili con quelli necessari per rispettare le scadenze temporali indicate nella richiamata nota del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale prot. QG4460 del 29 gennaio 2025 e per avviare i lavori, come necessario, ad inizio dell'anno 2026;

Ritenuto, pertanto, che:

il cronoprogramma delle attività da svolgere, come descritto nella citata nota del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti prot. n. 40405/2025, richiede una puntuale attuazione di tutte le fasi, al fine di evitare qualunque criticità che possa interferire negativamente con il rispetto della tempistica di avvio dei lavori, fissata a conclusione dell'anno giubilare;

occorre provvedere, pertanto, in deroga alle disposizioni del comma 2 dell'art. 48 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attivando le prerogative commissariali previste al comma 425 dell'art. I della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'approvazione del progetto di realizzazione del parcheggio interrato in largo Capponi, oggetto dell'intervento n. 128 incluso nel programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, nonché, in deroga alle disposizioni del comma 2, lettera l), dell'art. 48 del richiamato testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ad autorizzare sia l'inclusione dell'intervento nel piano urbano dei parcheggi di Roma Capitale, sia la concessione del diritto di superficie, nonché ad approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla realizzazione del progetto e alla predetta concessione del diritto di superficie dell'area interessata all'intervento de quo;

Ritenuto, altresì, che:

la rimodulazione dell'intervento ID n. 128, di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come richiesta dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale non modifica né altera la natura dell'intervento originario e non incide, altresì, sull'importo originariamente previsto, totalmente a carico di risorse private;

la rimodulazione di cui sopra rientra nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b*), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, laddove è previsto che il Commissario straordinario, a seguito di informativa alla cabina di coordinamento, è autorizzato, a rimodulare gli interventi già ricompresi nell'allegato 1, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi, in relazione a esigenze e caratteristiche funzionali, ovvero ottimizzati per puntuali necessità emerse in fase di realizzazione;

Dato atto, altresì dell'avvenuta informativa sulla rimodulazione dell'intervento in parola, effettuata dal Commissario straordinario, di cui all'art. 1, comma 433, della legge

n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella riunione della Cabina di coordinamento in data 26 giugno 2025:

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;

Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Ordina

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. in attuazione della lettera *b*) dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024:

la rimodulazione della scheda descrittiva dell'intervento incluso nel programma dettagliato ed individuato nell'allegato 1 con l'ID 128, recante «Parcheggio interrato largo Capponi», secondo la richiesta formulata dal Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale con nota prot. 40405 del 30 luglio 2025, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale al numero RM6210;

l'approvazione della scheda descrittiva dell'intervento *de quo*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che va a sostituire la scheda dell'intervento ID 128 contenuta nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024;

2. in deroga alle disposizioni del comma 2 dell'art. 48 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

di approvare il progetto di realizzazione del parcheggio interrato in largo Capponi, oggetto dell'intervento n. 128 incluso nel programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui alla determinazione dirigenziale rep. n. 1098 del 5 agosto 2024 del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale rep. n. 1127 del 9 agosto 2024 del medesimo Dipartimento, con le quali è stata dichiarata chiusa definitivamente con esito positivo con prescrizioni sulla base delle posizioni prevalenti la Conferenza di servizi decisoria *ex* art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. in deroga alle disposizioni del comma 2, lettera *l*), dell'art. 428 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

di modificare il piano urbano dei parcheggi di Roma Capitale, di cui alle ordinanze del Commissario delegato all'emergenza traffico n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129



del 27 novembre 2008, prevedendo l'inserimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, del parcheggio interrato, ubicato in largo Capponi – via Stefano Porcari, per complessivi 140 posti auto, tutti pertinenziali, con soggetto proponente la Società VF Green S.r.l. – partita IVA 09670291005, con sede legale in Roma, via Ostiense 121;

di autorizzare la concessione del diritto di superficie dell'area di proprietà di Roma Capitale interessata dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, distinta in catasto terreni del Comune di Roma nella sez. A, fogli n. 404 e 476 come porzione di sede stradale, senza particella;

di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio interrato in oggetto;

- 4. di dare mandato al Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti di Roma Capitale di proseguire le attività tecniche e amministrative finalizzate alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nel rispetto delle tempistiche indicate dallo stesso Dipartimento per dare avvio ai lavori a conclusione dell'anno giubilare.
- 5. La trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov. it/giubileo2025

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Roma, 1° settembre 2025

Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 48/2025 sono stati pubblicati nel sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025

25A04867

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2025.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (Ordinanza n. 1158).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d*) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027:

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Considerato che l'ambito di applicazione del citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;







Visto l'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;

Ravvisata quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento agli anni 2022 e 2023, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni già fornite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, così come integrato dall'art. 8, del citato decreto-legge convertito n. 76/2024, è necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2022 e 2023 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

- 1. I commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.

3. Per ciascuna regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/it/ dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimentinormativi

25A04897

ORDINANZA 29 agosto 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 1159).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze, nonché la delibera del 6 maggio 2024 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la nomina di un commissario alla ricostruzione per gli eventi in parola fino al 31 maggio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;

Visto l'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali recata dal richiamato art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;

Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, che trasferisce al Commissario straordinario le eventuali residue attività di cui alle lettere *a) b)* e *c)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, non individuate nei piani degli interventi riportati nel citato allegato A;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

- 1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1000/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023 citato in premessa e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla

ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

- 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
- 4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana e dei soggetti già individuati dal Commissario, nonché di soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6408, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1000/2023, che viene al medesimo intestata fino al 25 maggio 2027. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 8, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.
- 6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza le cui somme sono trasferite con le modalità previste al comma 8.
- 7. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 8.
- 8. All'esito del definitivo completamento delle attività previste nei piani di cui al comma 2 le risorse finanziarie residue sono trasferite con le modalità di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023 citato in premessa, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
- 9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.
- 10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle at-

tività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

25A04898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 settembre 2025.

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026. (Determina n. 536/2025).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE POST AUTORIZZATIVE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina direttoriale n. 337/2023 del 16 agosto 2023 con cui alla dott.ssa Laura Braghiroli è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Ufficio procedure post autorizzative con decorrenza dal 16 agosto 2023;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n. 124» n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 8, comma 10;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare, l'art. 12;

Visto l'art. 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), il quale ha introdotto «un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, aggiornamento ed implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini della detta immissione, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE»;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finan-



ze, 29 marzo del 2012, n. 53, il quale ha previsto, per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) in corso di validità, un diritto annuale a carico di ciascun titolare, stabilendo che tempi e modalità per la corresponsione sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione (CdA) dell'AIFA; diritto annuale che è sottoposto agli incrementi di cui all'art. 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché aggiornato automaticamente sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita, di cui all'art. 3 del decreto del Ministero della salute 6 dicembre 2016, recante «Aggiornamento delle tariffe vigenti e determina delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate»;

Considerato, pertanto, che l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) è informata, anche a mezzo del presente atto, dell'obbligo di versare un diritto annuale, ai sensi della normativa vigente, e che, al fine di consentire al titolare di adempiere ai prescritti obblighi, ogni informazione necessaria in merito è reperibile sul sito dell'AIFA, nella sezione all'uopo dedicata;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 28 febbraio 2025, relative alla composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026;

Vista la circolare del Ministero della salute del 25 luglio 2025: «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2025-2026»;

Visto il documento del *Committee for human medicinal products* (CHMP) dell'EMA (*European medicines agency*) «*Amended EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2025/2025*», dell'8 aprile 2025 relativo alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2025-2026 (EMA/78314/2025);

Considerato che, in base al citato documento del Ministero della salute, «la vaccinazione è la forma più efficace di prevenzione dell'influenza (...) L'OMS e il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025, riporta, tra gli obiettivi di copertura per la vaccinazione antinfluenzale il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale negli ultrasessantacinquenni»;

Considerato inoltre che, in base al citato documento del Ministero della salute, si rende necessario intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio attraverso la vaccinazione contro l'influenza stagionale;

Visti gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l'influenza: riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte, riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione, riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità;

Visti i provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali autorizzati con procedure nazionali e procedure europee, ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie (codice SIS 5884), con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha chiesto di essere autorizzata

all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Vaxigrip Tetra» (A.I.C. n. 044898), codice pratica VC2/2025/147, nonché la notifica di fine della procedura europea DE/H/1949/001/II/045, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie (codice SIS 5884), con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Vaxigrip» (A.I.C. n. 051670), codice pratica VC2/2025/158, nonché la notifica di fine della procedura europea DE/H/4923/001/II/004, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie (codice SIS 5884), con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Efluelda Tetra» (A.I.C. n. 048644), codice pratica VC2/2025/176, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/4757/001/II/034, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Sanofi Winthrop Industrie (codice SIS 5884), con sede legale e domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Efluelda» (A.I.C. n. 051634), codice pratica VC2/2025/177, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/6089/001/II/008, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Viatris Healthcare Limited (codice SIS 8627) con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Irlanda, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Influvac S Tetra» (A.I.C. n. 045452) codice pratica VC2/2025/216, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/3844/001/II/035, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Glaxosmithkline S.p.a., (codice SIS 200) con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 Verona, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Fluarix» (A.I.C. n. 051402), codice pratica VC2/2025/229, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/4925/001/II/001, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Glaxosmithkline Biologicals S.A., (codice SIS 231)





con sede legale e domicilio fiscale in Rue de l'Institute, 89 - Rixensart, B-1330, Belgio, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Fluarix Tetra» (A.I.C. n. 043132), codice pratica VC2/2025/231, nonché la notifica di fine procedura n. DE/H/1939/001/II/091, trasmessa dalla competente autorità in Germania, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Vista la domanda e relativi allegati, con la quale la società Viatris Healthcare Limited (codice SIS 8627) con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, DUBLIN, Irlanda, ha chiesto di essere autorizzata all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale «Influvac S» (A.I.C. n. 051260) codice pratica VC2/2025/238, nonché la notifica di fine della procedura europea NL/H/0137/001/II/128, trasmessa dalla competente autorità nei Paesi Bassi, in qualità di stato membro di riferimento (RMS);

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla redazione in doppia lingua (italiano e tedesco) delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visto il parere dell'Ufficio valutazione medicinali biologici;

Visto l'elenco allegato, parte integrante della presente determina;

Visti gli atti d'Ufficio;

e

Determina:

Art. 1.

Autorizzazione dell'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini antinfluenzali per la stagione 2025-2026 (e divieto di vendita della formulazione 2024-2025)

È autorizzata la modifica della composizione, specificata al successivo comma 2, dei vaccini antinfluenzali elencati nell'allegato 1, parte integrante della presente determina, in accordo alla raccomandazione: «Amended EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2025/2026» (EMA/78314/2025):

vaccini trivalenti ottenuti in uova embrionate di pollo: A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09-like virus; A/Croazia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus; e B/Austria/1359417/2021-like virus (lignaggio B/Victoria);

vaccini trivalenti ottenuti su colture cellulari o ricombinanti o acidi nucleici:

> A/Wisconsin/67/2022 (H1N1) pdm09-like virus; A/Distretto di Columbia/27/2023 (H3N2)-like virus;

B/Austria/1359417/2021-like virus (lignaggio B/Victoria).

Nel caso dei vaccini quadrivalenti, l'OMS raccomanda l'inserimento del ceppo B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata), in aggiunta ai ceppi sopramenzionati.

- Il vaccino aggiornato conterrà, dunque, nuove varianti antigeniche di tipo A, sottotipo H3N2, (A/Croazia/10136RV/2023 e A/Distretto di Columbia/27/2023), che sostituiranno i ceppi A/Thailand/8/2022 e A/Massachusetts/18/2022, rispettivamente nei vaccini ottenuti in uova embrionate di pollo ed in quelli ottenuti su colture cellulari.
- 2. Il riassunto delle caratteristiche dei vaccini antinfluenzali disponibili in Italia è riportato sul sito dell'AIFA (http://www.agenziafarmaco.gov.it). Per informazioni complete sulle indicazioni è possibile consultare il foglio illustrativo o le informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti autorizzati disponibili nel *database* dei prodotti farmaceutici dell'AIFA.
- 3. Prima della loro distribuzione i vaccini antinfluenzali devono essere sottoposti alle procedure di controllo di stato, lotto per lotto, di cui all'art. 138, del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultare conformi alla Farmacopea europea e alle relative A.I.C..
- 4. I lotti di tutti i vaccini antinfluenzali prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2024-2025, sono ritirati dal commercio e, comunque, non sono più vendibili al pubblico né utilizzabili.

Art. 2.

Stampati

- 1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei vaccini riportati nell'allegato 1 sono modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 1.
- 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina, che ha effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 2 settembre 2025

Il dirigente: Braghiroli







Allegato 1

Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026

TITOLARE AIC	MEDICINALE	CODICE AIC		CONFEZIONE			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	017	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro con sistema luer lock con ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	029	-"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro con sistema luer lock con ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	031	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro con sistema luer lock con ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	043	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa in vetro con sistema luer lock senza ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	056	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe in vetro s con sistema luer lock senza ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	068	"0,5 mL sospensione iniettabile in siringa preriempita" 20 siringhe in vetro con sistema luer lock senza ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	070	"0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON AGO DI SICUREZZA			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP TETRA	044898	082	"0,5 ML SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE IN VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON AGO DI SICUREZZA			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	014	"Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	026	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	038	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro senza ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	040	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro senza ago			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	053	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa da 0,5 mL in vetro con ago separato			
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	VAXIGRIP	051670	065	" Sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe da 0,5 mL in vetro con ago separato			

— 38 –


CANOSIMINITUDOD	EFILIEI DA	040644	043	HCO Adiana and MIA Committee International
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	013	"60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In
INDUSTRIE	TETRA			Siringa Preriempita" 1 Siringa Da 0,7 mL In Vetro Senza Ago con sistema Luer Lock
				Seriza Ago con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	025	"60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In
INDUSTRIE	TETRA	040044	023	Siringa Preriempita" 5 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro
	121101			Senza Ago con sistema Luer Lock
				Senza Ago con Sistema Each Eock
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	037	"60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In
INDUSTRIE	TETRA			Siringa Preriempita" 10 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro
				Senza Ago con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	049	"«60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In
INDUSTRIE	TETRA			siringa Preriempita» 1 Siringa Da 0,7 mL In Vetro Con
				Ago Separato con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	052	«60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In
INDUSTRIE	TETRA			siringa Preriempita» 5 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro
				Con Ago Separato con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	064	«60 Microgrammi/HA Sospensione Iniettabile In
INDUSTRIE	TETRA			siringa Preriempita» 10 Siringhe Da 0,7 mL In Vetro
				Con Ago Separato con sistema Luer Lock
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	138	"60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in
INDUSTRIE	TETRA			siringa preriempita" 1 siringa da 0,7 ml in vetro con
CANOSINAUNTUROR	551115154	040644	1.10	sistema Luer Lock con 1 ago di sicurezza
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	048644	140	"60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in
INDUSTRIE	TETRA			siringa preriempita" 10 siringhe da 0,7 ml in vetro
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	018	con sistema Luer Lock con 10 aghi di sicurezza "60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE	EFLUELDA	031034	018	IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN
INDOSTRIE				VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	020	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE	LILOLIDA	031034	020	IN SIRINGA PRERIEMPITA" 5 SIRINGHE DA 0,5 ML IN
III DOGTINIE				VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	032	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE				IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN
				VETRO SENZA AGO CON SISTEMA LUER LOCK
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	044	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE		1		IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN
		1		VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER
		1		LOCK
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	057	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE				IN SIRINGA PRERIEMPITA" 5 SIRINGHE DA 0,5 ML IN
				VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER
		1		LOCK
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	069	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE		1		IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN
		1		VETRO CON AGO SEPARATO CON SISTEMA LUER
CANOLIVATION	EFILIE S	054634	071	LOCK
SANOFI WINTHROP	EFLUELDA	051634	071	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE
INDUSTRIE				IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA DA 0,5 ML IN
		1		VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON 1 AGO DI
CANOEL WINTLINOR	EELLELDA	051634	002	SICUREZZA
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE	EFLUELDA	051634	083	"60 MICROGRAMMI/HA SOSPENSIONE INIETTABILE IN SIRINGA PRERIEMPITA" 10 SIRINGHE DA 0,5 ML IN
וואויסטועוב				VETRO CON SISTEMA LUER LOCK CON 10 AGHI DI
		1		SICUREZZA
				SICUREZZA





VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	012	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	024	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	036	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S TETRA	045452	048	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	016	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	028	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	030	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con 2 aghi
GLAXOSMITHKLINE S.p.A	FLUARIX	051402	042	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	FLUARIX	051402	055	"sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago051402028
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	036	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	048	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite senza ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	051	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 1 ago
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	063	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe preriempite con 10 aghi
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.	FLUARIX TETRA	043132	075	"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa preriempita con 2 aghi
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	014	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	026	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	038	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago
VIATRIS HEALTHCARE Limited	INFLUVAC S	051260	040	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago

25A04911



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Elpen».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 289 del 4 agosto 2025

Codice pratica: MCA/2024/118.

Procedura europea n. SE/H/2583/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BECLOME-TASONE E FORMOTEROLO ELPEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Elpen Pharmaceutical Co. Inc., con sede legale e domicilio fiscale in 95, Marathonos Avenue - Pikermi, 19009, Attiki, Grecia.

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170014 (in base 10) 1KS38Y (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170026 (in base 10) 1KS39B (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170038 (in base 10) 1KS39Q (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al da 180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170040 (in base 10) 1KS39S (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170053 (in base 10) 1KS3B5 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170065 (in base 10) 1KS3BK (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170077 (in base 10) 1KRYGP (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al da 180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170089 (in base 10) 1KS3C9 (in base 32).

Principio attivo: beclometasone dipropionato e formoterolo fumarato diidrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Zapani, Block 1048 Keratea, 19001, Grecia;

Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Marathonos Avenue 95 Pikermi Atti-ki, 19009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170014 (in base 10) 1KS38Y (in base 32);

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170038 (in base 10) 1KS39Q (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170053 (in base 10) 1KS3B5 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170077 (in base 10) 1KRYGP (in base 32); «100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170026 (in base 10) 1KS39B (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«100 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al da 180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170040 (in base 10) 1KS39S (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al da 180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170089 (in base 10) 1KS3C9 (in base 32);

«200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170065 (in base 10) 1KS3BK (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei testi parti integranti della presente determina.

 \grave{E} approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante della presente determina.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.









Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04871

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 10 agosto 2025, recante: «Aggiornamento delle regole operative di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024».

Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 34 del 10 agosto 2025, sono aggiornate le regole operative di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante «Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025».

Il testo integrale del decreto unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

25A04899

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 4 agosto 2025, recante: «Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 agosto 2025, si modifica il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante «Meccanismo transitorio di supporto pe impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: www.mase.gov.it

25A04900

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1697
Yen	172,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,544
Corona danese	7,464
Lira Sterlina	0,8659
Fiorino ungherese	397,4
Zloty polacco	4,2616
Nuovo leu romeno	5,0539
Corona svedese	11,1345
Franco svizzero	0,9385
Corona islandese	143,4
Corona norvegese	11,8085
Rublo russo	-
Lira turca	47,9475
Dollaro australiano	1,8005
Real brasiliano	6,3504
Dollaro canadese	1,6171
Yuan cinese	8,3709
Dollaro di Hong Kong	9,1369
Rupia indonesiana	19001,6
Shekel israeliano	3,9545
Rupia indiana	102,4185
Won sudcoreano	1622,7
Peso messicano	21,8024
Ringgit malese	4,9215
Dollaro neozelandese	1,9928
Peso filippino	66,273
Dollaro di Singapore	1,5009
Baht tailandese	37,939
Rand sudafricano	20,5342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04924

- 42 -



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Yen 171,77 Lev bulgaro 1,9558 Corona ceca 24,544 Corona danese 7,4643 Lira Sterlina 0,8644 Fiorino ungherese 396,88 Zloty polacco 4,2608 Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092 Rupia indonesiana 19014,67	3 2 8 8
Corona ceca 24,544 Corona danese 7,4643 Lira Sterlina 0,8642 Fiorino ungherese 396,88 Zloty polacco 4,2608 Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	3 2 8 8
Corona danese 7,4643 Lira Sterlina 0,8644 Fiorino ungherese 396,88 Zloty polacco 4,2608 Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,6137 Yuan cinese 8,3427 Dollaro di Hong Kong 9,092	2 8 8
Lira Sterlina 0,8642 Fiorino ungherese 396,88 Zloty polacco 4,2608 Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	2 8 8
Fiorino ungherese 396,88 Zloty polacco 4,2608 Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,6137 Yuan cinese 8,3427 Dollaro di Hong Kong 9,092	8
Zloty polacco 4,2608 Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	8 5
Nuovo leu romeno 5,0578 Corona svedese 11,1563 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,6137 Yuan cinese 8,3427 Dollaro di Hong Kong 9,0927	8 5
Corona svedese 11,156 Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	5
Franco svizzero 0,9376 Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	
Corona islandese 143,2 Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	5
Corona norvegese 11,836 Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	
Rublo russo - Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	
Lira turca 47,8202 Dollaro australiano 1,7956 Real brasiliano 6,2992 Dollaro canadese 1,613 Yuan cinese 8,342 Dollaro di Hong Kong 9,092	
Dollaro australiano. 1,7956 Real brasiliano. 6,2992 Dollaro canadese. 1,613 Yuan cinese. 8,342 Dollaro di Hong Kong. 9,092	
Real brasiliano6,2992Dollaro canadese1,613Yuan cinese8,342Dollaro di Hong Kong9,092	2
Dollaro canadese	5
Yuan cinese	2
Dollaro di Hong Kong. 9,092	7
	7
Rupia indonesiana	1
Shekel israeliano	
Rupia indiana	
Won sudcoreano	
Peso messicano)
Ringgit malese 4,9136	5
Dollaro neozelandese 1,9903	3
Peso filippino	
Dollaro di Singapore	
Baht tailandese	7
Rand sudafricano	7

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1593
Yen	171,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,542
Corona danese	7,4647
Lira Sterlina	0,8626
Fiorino ungherese	396,85
Zloty polacco	4,2698
Nuovo leu romeno	5,0666
Corona svedese	11,116
Franco svizzero	0,935
Corona islandese	143
Corona norvegese	11,786
Rublo russo	-
Lira turca	47,5745
Dollaro australiano	1,7916
Real brasiliano	6,3051
Dollaro canadese	1,6056
Yuan cinese	8,3027
Dollaro di Hong Kong	9,0229
Rupia indonesiana	19038,95
Shekel israeliano	3,8757
Rupia indiana	101,739
Won sudcoreano	1620,49
Peso messicano	21,7128
Ringgit malese	4,9096
Dollaro neozelandese	1,9894
Peso filippino	66,375
Dollaro di Singapore	1,4943
Baht tailandese	37,648
Rand sudafricano	20,5917

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04925

25A04926



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1676
Yen	171,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,56
Corona danese	7,46480
Lira Sterlina	0,86370
Fiorino ungherese	397
Zloty polacco	4,262
Nuovo leu romeno	5,0683
Corona svedese	11,0735
Franco svizzero	0,9353
Corona islandese	143,00
Corona norvegese	11,7480
Rublo russo	-
Lira turca	47,9206
Dollaro australiano	1,7880
Real brasiliano	6,3147
Dollaro canadese	1,6062
Yuan cinese	8,3266
Dollaro di Hong Kong	9,101
Rupia indonesiana	19057,22
Shekel israeliano	3,8855
Rupia indiana	102,254
Won sudcoreano	1618,06
Peso messicano	21,7283
Ringgit malese	4,9238
Dollaro neozelandese	1,9871
Peso filippino	66,535
Dollaro di Singapore	1,498
Baht tailandese	37,754
Rand sudafricano	20,5817

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2025

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1658
Yen	171,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,458
Corona danese	7,4642
Lira Sterlina	0,8668
Fiorino ungherese	396,9
Zloty polacco	4,2665
Nuovo leu romeno	5,0728
Corona svedese	11,055
Franco svizzero	0,9364
Corona islandese	143
Corona norvegese	11,7465
Rublo russo	-
Lira turca	47,9536
Dollaro australiano	1,7865
Real brasiliano	6,3253
Dollaro canadese	1,6031
Yuan cinese	8,3155
Dollaro di Hong Kong	9,0877
Rupia indonesiana	19207,37
Shekel israeliano	3,8953
Rupia indiana	102,8035
Won sudcoreano	1622,26
Peso messicano	21,7935
Ringgit malese	4,9255
Dollaro neozelandese	1,9811
Peso filippino	66,687
Dollaro di Singapore	1,4987
Baht tailandese	37,76
Rand sudafricano	20,6758

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

25A04927 25A04928



MINISTERO DELLA DIFESA

Espunzione di dieci alloggi in San Vito al Tagliamento

Con decreto interdirettoriale n. 4 datato 16 luglio 2025 è stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, di dieci alloggi ubicati a San Vito al Tagliamento (PN), in via del Tramonto n. 5/6.

25A04870

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 1° settembre 2025 - Investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile - Elenco delle domande ammesse alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 1° settembre 2025 è stata disposta la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti indicati nell'allegato A al decreto stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto interministeriale 5 settembre 2024, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del

23 ottobre 2024, recante i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 2 settembre 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www. mimit.gov.it

25A04869

REGIONE MARCHE

Avviso relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata «Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri», nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino.


Nell'avviso relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata «Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri», nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino, per mero errore materiale, nel nono paragrafo, prima colonna, riportato a pag. 57 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2025, laddove è riportato il Comune di Montegiorgio (FM), deve intendersi dei Comuni di Petriano, Urbino e Vallefoglia (PU).

25A04868

Margherita Cardona Albini, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2025-GU1-208) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



Design of the control of the control



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



o de la companya de l





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1º GENNAIO 2024

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) * Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 9,64)* Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 14,127)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 50,02)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della 6 les reie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli della equatro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 381,94*) N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* (di cui spese di sped		DI ABBONAMENTO			
(di cui sipese di spedizione € 128,52) * Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1º Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2º Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 20,63)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € semestrale € N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali, concorsì, ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsì, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € - annu	Tipo A				
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 20,63)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 50,02)* Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli della Quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*)		(di cui spese di spedizione € 257,04)*	- annuale	€	438,00
davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)* Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2º Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 20,63)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli della quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € -		(di cui spese di spedizione € 128,52) *	- semestrale	€	239,00
(di cui spese di spedizione € 9.64)* Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2º Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7.65)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7.65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € -	Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi			
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2º Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € semestrale € Tipo F Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 25,01)* - annuale € semestrale € Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione E.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €		davanti alla Corte Costituzionale:			
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2º Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 21,63)* Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* - annuale € - semestrale € Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € (di cui spese di spedizione € 25,01)* - annuale € - semestrale € Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli della quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, amanzi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione E.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					68,0
(di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)* Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concori, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €			- semestrale	€	43,0
(di cui spese di spedizione € 20,63)* Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € (di cui spese di spedizione € 25,01)* - annuale € (di cui spese di spedizione € 25,01)* - annuale € (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsì), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsì, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione E.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - semestrale € Abbonamento ai fascicoli della aserie speciale destinata aile leggi e regolamenti regionali: - annuale - annua	Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3º Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli della Quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (sceluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale € - annuale - annuale € - annuale - a			- annuale	€	168,0
(di cui spese di spedizione € 15,31)*		(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- semestrale	€	91,0
(di cui spese di spedizione € 7,65)* Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4º serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € annuale € di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli della Quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € annuale € di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciale (seluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione E.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti reg	ionali:		
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione LV.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €		(di cui spese di spedizione € 15,31)*	- annuale	€	65,0
dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione L.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €		(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- semestrale	€	40,0
(di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € - annual	Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti			
(di cni spese di spedizione € 25,01)* Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cni spese di spedizione € 383,93*) (di cni spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione E.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cni spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €		(di cui spese di spedizione € 50,02)*	- annuale	€	167,0
ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) - annuale € (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €			- semestrale	€	90,0
(di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	Tipo F				
(di cui spese di spedizione € 191,46)* N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €			- annuale	€	819,0
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €		(di cui spese di spedizione € 191,46)*	- semestrale	€	431,0
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	NTD T1	11			
Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione E.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	N.B .: L′:	abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili			
Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					
Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	DD E 771	DI VENDITA A FASCICOI I (altra la spassa di spadiziona)			
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	FKEZZI			E	1,0
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					1,0
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					
I.V.A. 4% a carico dell'Editore GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €					1,5
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €		supplementi (ordinari e straordinari), ogni 10 pagine o trazione		ϵ	1,0
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €	I.V.A. 4%	a carico dell'Editore			
(di cui spese di spedizione ϵ 40,05)* - annuale ϵ					
	GAZZE'	TA UFFICIALE - PARTE II			
		(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale	€	86,7
			- semestrale	€	55,4
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1.01 (€ 0.83+IVA)			0.4.04.40.005		Í

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. <u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



o de la companya de l



or of the control of







€ 1,00